

ASSOCIAZIONE SELVAZZANO FOR CHILDREN

Organizzazione di volontariato (O.D.V.)

STATUTO

(versione di maggio 2019)

Articolo 1

E' costituito nel rispetto del D.Lgs 117/2017 del codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo settore denominato: "SELVAZZANO FOR CHILDREN ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

L'organizzazione ha sede nel comune di Selvazzano Dentro (Padova) in Via Bracciano, 21.

Articolo 2

L'organizzazione di volontariato "Selvazzano for Children ODV" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea secondo quanto previsto nell'articolo 18.

Articolo 5

Lo statuto segue le regole d'interpretazione dei contratti e i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 6

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale favorendo la solidarietà tra i popoli e contrastando la povertà educativa.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

. Attività culturale di interesse sociale con finalità educative (D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera d));

. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera i));

. Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera l));

. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 201, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera u));

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

. Favorire la solidarietà tra i popoli promuovendo nel territorio della Regione Veneto iniziative di ospitalità principalmente a favore di bambini e minori in difficoltà, prescindendo da considerazioni di razza, religione, sesso.

. Individuare ed attivare tutte le iniziative a carattere umanitario volte a sostenere le popolazioni in condizioni di difficoltà.

. Contrastare la povertà educativa con azioni di supporto educativo, sostegno scolastico, mentoring, facilitazione linguistica per minori ed adulti in situazioni di difficoltà e disagio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

Articolo 7

L'organizzazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Padova.

Articolo 8

L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati con cui collabora in modo continuativo.

ASSOCIATI

Articolo 9

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 10

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto nell'assemblea secondo quanto previsto nell'art. 17.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Tutti gli associati hanno il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'organizzazione:

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 40;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 117/17 e s.m.i.

Articolo 11

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Il comportamento tra i soci e nei confronti di terzi deve essere animato da spirito di solidarietà e rispetto reciproco ed attuato con correttezza ed onestà.

Articolo 12

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

Articolo 13

Gli associati all'organizzazione che prestano opera di volontariato sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2019 e successive modificazioni.

Articolo 14

Gli organi dell'organizzazione sono:

- i - L'Assemblea degli associati
- ii - Il Presidente
- iii - Il Consiglio Direttivo
- iv - Organo di controllo

L'elezione degli organi dell'organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA

Articolo 15

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano dell'organizzazione stessa.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o dal vicepresidente oppure, in loro assenza, da un associato nominato dall'assemblea.

Articolo 16

I compiti dell'assemblea sono:

- i - Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- ii - Approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- iii - Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- iv - Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- v - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- vi - Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- vii - Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- viii - Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ix - Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta l'anno.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea e hanno diritto di voto tutti gli associati, purché in regola col pagamento della quota annuale di associazione.

Articolo 18

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega conferita ad altro associato.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni di modifica dello statuto sono assunte a maggioranza degli associati all'organizzazione, in proprio o per delega.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Ogni aderente non può raccogliere più di una delega.

Articolo 19

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni associato dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, determinato dalla stessa assemblea che li elegge tra gli associati all'organizzazione.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'organizzazione.

Il consiglio direttivo dura in carica per un periodo di tre anni.

Articolo 21

Al suo interno il consiglio direttivo nomina il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e assegna ogni altra carica ritenuta opportuna.

Articolo 22

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- i - Amministra l'organizzazione;
- ii - Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- iii - Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- iv - Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- v - Stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- vi - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- vii - E responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- viii - Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- ix - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- x - Trasferisce la sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 24

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con una delibera approvata dalla maggioranza degli associati all'organizzazione.

PRESIDENTE

Articolo 25

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza semplice.

Il presidente dura in carica tre anni.

Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Articolo 26

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 27

Compiti del presidente sono:

- i - Presiedere l'assemblea.
- ii - Presiedere il consiglio direttivo.
- iii - Sottoscrivere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dai soli associati.

Articolo 28

Il presidente può essere revocato dall'assemblea con una deliberazione approvata dalla maggioranza semplice dei voti.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e qualora l'assemblea decida di nominarlo.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Articolo 30

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 31

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Articolo 32

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- i - Quote associative;
- ii - Contributi pubblici e privati;
- iii - Donazioni e lasciti testamentari;
- iv - Rendite patrimoniali;
- v - Attività di raccolta fondi;
- vi - Rimborsi da convenzioni;
- vii - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017;
- viii - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 33

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 34

Contributi straordinari, donazioni e lasciti possono essere elargiti dagli associati, da persone terze fisiche o giuridiche, o da amministrazioni pubbliche, e devono venire accettati dal consiglio direttivo.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti" e vengono iscritti in un apposito elenco conservato presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 35

Il patrimonio ed i redditi dell'organizzazione devono venire utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 36

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità previste.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Articolo 37

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno: E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 38

I documenti di bilancio sono controllati dall'organo di controllo.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea da parte dell'organo di controllo.

Articolo 39

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese a maggioranza semplice dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede operativa dell'organizzazione entro il 15° giorno, prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Articolo 40

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 41

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente ed alle leggi del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 42

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art, sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nel rapporto con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.